

DELIBERA N. 047/2021/CRL/UD del 01/10/2021

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**A. I. xxx/VODAFONE
(Lazio/D/751/2017)**

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 01/10/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori” (di seguito denominato “Regolamento indennizzi”);

VISTA l’istanza dell’utente presentata in data 1.8.2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Posizione dell’istante

L’A.I. xxx assume la perdita della linea telefonica 348xxxxxx, di proprietà della società istante, poiché migrata ad altro gestore e intestata ad un soggetto diverso dall’istante, senza che quest’ultima ne avesse conoscenza, con grave danno per la società proprietaria, che utilizzava detto numero di telefono nello svolgimento della propria attività lavorativa. L’istante ha chiesto, quindi, l’immediata riassegnazione del numero e, solo con a memoria autorizzata, il risarcimento del danno, determinato in € 10.000,00.

2. Posizione del gestore

In merito alla ricostruzione dei fatti e alle richieste dell’istante, Vodafone, contestando le asserzioni della controparte, sostiene di aver operato correttamente -atteso che la linea oggetto dell’istanza risultava intestata ad un soggetto diverso dall’istante- e di conseguenza di aver regolarmente gestito la richiesta di migrazione ad altro gestore così come richiesto dall’intestatario. Vodafone produce inoltre la scheda anagrafica attestante la titolarità della numerazione in capo ad altro soggetto, depurata dei dati sensibili.

3. Motivazione della decisione

La domanda dell’utente è inammissibile per difetto di competenza per materia del CORECOM.

E così.

Ai sensi dell'Art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, (L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità) l'oggetto della pronuncia esclude che il CORECOM possa imporre un obbligo di fare al gestore.

La richiesta di "immediata riassegnazione del numero" è inammissibile.

Non può parimenti trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno, per un duplice motivo. In primis, sempre ai sensi del citato art. 19, è estranea alla cognizione del Corecom e demandata alla giurisdizione ordinaria, alla quale ben può l'istante rivolgere le proprie domande per ottenere i provvedimenti richiesti. Secondariamente è domanda nuova rispetto al formulario UG e, pertanto, inammissibile.

Tanto premesso, valga, ancora, nel merito quanto segue.

L'App Informatica s.r.l., ferme restando le preliminari ed assorbenti considerazioni, non ha fornito alcuna prova a fondamento delle proprie richieste, non depositando neppure la documentazione relativa all'asserita intestazione a sé della linea oggetto dell'istanza, mentre Vodafone ha depositato la scheda contenente i dati dell'effettivo intestatario della linea. Pertanto, fatto salvo il diritto dell'istante di rivolgersi al giudice ordinario, l'istanza deve essere respinta.

Tutto quanto sopra premesso,

IL CORECOM LAZIO

Vista la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

1. Il rigetto integrale dell'istanza di A. I. xxx contro Vodafone xxx.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.



3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 01/10/2021

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.TO